

Milano, 10 marzo 2020

CONSULTAZIONE PUBBLICA**Orientamenti relative a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021**
Ref: HT.582

AICEP, Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo, raggruppa imprese industriali italiane grandi consumatrici di energia elettrica in processi produttivi caratterizzati da un'elevata regolarità, continuità e qualità dei prelievi dalla rete elettrica e nei quali il costo dell'elettricità rappresenta un fattore strategico critico. Le imprese Associate, in molti casi facenti parte di importanti gruppi multinazionali, operano principalmente nei settori della Chimica, dei Gas Tecnici, dei Metalli, del Vetro e del Cemento e rappresentano una quota significativa dei consumi industriali di energia elettrica in Italia.

Con il presente documento AICEP intende fornire il proprio contributo alla Consultazione Pubblica proposta dalla Commissione EU relativamente alla Comunicazione "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021" (ETS State aid Guidelines – Ref. HT.582).

Considerazioni generali

La Direttiva 2003/87/CE recentemente aggiornata e modificata con la Direttiva 2018/410/UE, prevede, all'art. 10bis paragrafo 6 che ***"gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori e dei sottosettori esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica"*** (cd compensazione degli oneri indiretti ETS).

Gli oneri connessi all'ETS trasferiti sul costo dell'energia elettrica incidono fortemente sulla competitività dei settori industriali elettro intensivi poiché gli stessi oneri non ricadono sulle attività concorrenti dei Paesi extra UE determinando un evidente rischio di rilocalizzazione delle emissioni tramite il trasferimento delle produzioni al di fuori dei confini dell'UE e l'incremento delle importazioni da Paesi con vicoli ambientali inferiori o assenti. Al rischio ambientale va ad aggiungersi il rischio economico derivante dalla riduzione dell'attività industriale negli Stati membri.

AICEP condivide e considera di grande rilevanza i **tre obiettivi specifici** indicati nel progetto di orientamenti: **ridurre al minimo il rischio di rilocalizzazione** delle emissioni di carbonio, mantenere l'obiettivo dell'ETS UE di **procedere a una decarbonizzazione efficace** in termini di costi e **ridurre la minimo le distorsioni** della concorrenza nel mercato interno.

A tali fini e per realizzare compiutamente una strategia climatica e industriale coerente e favorevole allo sviluppo, si ritiene necessaria una forte attenzione a:

- **coerenza e coordinamento tra ETS EU** e aiuti di stato ai fini della compensazione degli oneri indiretti ETS

-
- **coerenza e coordinamento tra aiuti di stato** ai fini della compensazione degli oneri indiretti e altri aiuti di stato diretti a ridurre rischi e costi connessi ai medesimi ambiti (EEAG)
 - **ammissibilità** alla compensazione degli oneri indiretti ETS **per tutti i settori soggetti a concreto rischio di rilocalizzazione** e stimoli agli Stati membri per un'**applicazione ampia e uniforme** dello schema di aiuti

Aspetti principali della proposta di orientamenti

In riferimento alla proposta di revisione degli orientamenti oggetto della consultazione, **AICEP sottolinea** quanto segue:

- tutte le attività ad alta intensità energetica esposte ad un reale rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti ETS devono rientrare tra i Settori, Sottosettori e Prodcom ammissibili;
- l'elettrificazione dei processi industriali, che è uno degli strumenti prioritari per il processo di decarbonizzazione, deve essere presa in considerazione prevedendo la possibilità di ammissibilità di nuovi Settori (o Sottosettori e Prodcom) nel corso del periodo 2021-2030;
- l'aiuto ai settori realmente esposti al rischio di rilocalizzazione non deve essere limitato al 75% poiché questo livello non è considerato sufficiente a proteggere dal rischio anche in considerazione del prevedibile aumento dell'impatto dei costi indiretti ETS;
- non si ritiene corretta l'applicazione di un fattore annuale di riduzione del parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica perché ciò potrebbe condurre ad una insufficiente protezione dal rischio di rilocalizzazione;
- il riconoscimento della compensazione degli oneri indiretti ETS per i settori, sottosettori e prodcom ammissibili non deve essere condizionato a obiettivi e vincoli ulteriori già regolati da altre Direttive al fine di evitare possibili distorsioni e contrasti tra i diversi strumenti normativi o ingenerare oneri eccessivi che possano annullare l'effetto positivo dell'aiuto concesso;
- il sistema di compensazione degli oneri indiretti ETS deve garantire il rispetto di condizioni di "level playing field" tra attività internalizzate o esternalizzate;
- si ritiene opportuna una applicazione quanto più possibile omogenea in tutti gli Stati membri allo scopo di rendere più efficace la misura in termini di riduzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni e contemporaneamente ridurre le possibili distorsioni sul mercato interno UE.

Settori ammissibili

AICEP considera di prioritaria importanza la coerenza tra strategia industriale, obiettivi e regole di funzionamento del ETS UE e disciplina della compensazione degli oneri indiretti che ne derivano.

Non si comprendono quindi le ragioni di criteri di ammissibilità estremamente restrittivi che condurrebbero ad una insufficiente protezione dal rischio di rilocalizzazione e a potenziali rischi di distorsioni non giustificate tra settori, sottosettori e prodcom.

L'applicazione dei medesimi limiti previsti dalla Direttiva ETS appare già troppo restrittiva e incoerente in quanto è evidente che applicare la stessa soglia di accesso (indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio >0,2) alle emissioni "totali" (dirette + indirette) ed alle sole emissioni indirette non può che portare ad una forte ed ingiustificata riduzione dei settori e sottosettori ammissibili.

La proposta di orientamenti introduce addirittura ulteriori vincoli e limitazioni non previste dalla Direttiva ETS e di cui non si comprendono la ragione e l'origine: intensità degli scambi >20% e intensità delle emissioni indirette >1 KgCO₂/EUR, eliminazione della possibilità di valutazione qualitativa in caso di indicatore >0,15 , eliminazione della possibilità di valutazione a livello di prodcom NACE-8, introduzione, nello studio preparatorio del consulente, di un criterio qualitativo

(RAG rating) peraltro definito e valutato in maniera del tutto arbitraria e non sufficientemente trasparente.

L'introduzione di questi vincoli, non previsti all'art. 10 ter dalla Direttiva ETS dichiarata come riferimento nella stessa proposta di orientamenti, riduce drasticamente e senza ragione il numero dei settori, sottosettori e prodcom ammissibili. E neppure si può invocare un rischio di eccessivo impatto complessivo delle compensazioni, poiché l'art. 10 bis paragrafo 6 della Direttiva ETS stabilisce un limite massimo a disposizione di ciascun Stato membro del 25% dei proventi della vendita all'asta delle quote.

Alla luce delle considerazioni indicate e con l'obiettivo di garantire una reale efficacia di difesa dal rischio di rilocalizzazione, **AICEP ritiene opportuno rivedere i criteri di ammissibilità come segue:**

- utilizzo dei soli criteri previsti dall'art. 10 ter della Direttiva ETS con la proposta di introdurre una soglia di accesso automatica inferiore a 0,2 per mantenere la coerenza tra indicatore calcolato in base alle emissioni totali (ai fini ETS) e in base alle sole emissioni indirette (compensazione oneri indiretti);
- possibilità di proporre una analisi qualitativa per i settori, sottosettori e prodcom con indicatore >0,15 (o ad altro livello coerente in caso di riduzione della soglia di accesso di cui al punto precedente);
- possibilità di proporre una analisi qualitativa con riferimento ai settori, sottosettori e prodcom con indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio inferiore alla soglia di accesso definita, ma con entità di emissioni indirette >1,5 KgCO₂/EUR (così come previsto dalla Direttiva ETS Art. 10 ter paragrafo 3, 1° capoverso);
- possibilità di proporre una analisi qualitativa con riferimento a un livello NACE a 6 o a 8 cifre (così come previsto dalla Direttiva ETS Art. 10 ter paragrafo 3, 5° capoverso)
- in caso di ricorso all'analisi qualitativa uno dei criteri da considerare è la presenza del settore interessato nella lista "Annex III" del EEAG; la coerenza tra le due misure di sostegno alle attività ad alta intensità energetica appare quanto mai opportuna poiché obiettivo comune è quello di preservarne la competitività rispetto ai concorrenti operanti in aree economiche soggette a minori o assenti vincoli ambientali;

Si propone inoltre di prevedere la possibilità di ammissione di nuovi settori, sottosettori e prodcom nel corso del periodo 2021-2030 in seguito a nuove valutazioni conseguenti a processi di elettrificazione che determinino un sostanziale incremento delle emissioni indirette.

Intensità di aiuto

AICEP insiste sulla necessità di garantire una reale efficacia alla proposta compensazione degli oneri indiretti ETS e quindi di prevedere una adeguata e stabile copertura dei relativi costi.

Considerato che i fattori di emissione e i parametri di efficienza vengono riaggiornati per il periodo 2021-2030 appare coerente reintrodurre il limite di intensità di aiuto all'85% e mantenerlo stabile per tutto il periodo anche per evitare un possibile effetto disincentivante all'elettrificazione dei processi.

Inoltre, poiché per alcuni settori particolarmente esposti al rischio di rilocalizzazione e in previsione di possibili processi di elettrificazione, anche un'intensità di aiuto dell'85% potrebbe non garantire una adeguata protezione, si supporta la proposta prevista al punto 30 degli orientamenti di introdurre la possibilità per gli Stati membri di limitare l'importo dei costi indiretti a livello di ciascuna impresa ad una percentuale del VAL considerando lo 0,5% del VAL adeguato alle finalità della misura.

Eventualmente si potrebbe prevedere la possibilità per ciascun Stato membro di applicare limiti differenziati per diversi settori, sottosettori e prodcom sulla base di specifiche caratteristiche e criteri trasparenti e non distorsivi del mercato.

Condizioni e impegni per i beneficiari

Le attività industriali ad alta intensità energetica sono già da molto tempo impegnate in percorsi di efficientamento energetico dei loro processi quale leva strategica fondamentale di competitività.

Nel corso degli anni sono state introdotte le migliori tecnologie disponibili e realizzati importanti investimenti che hanno portato in molti casi a raggiungere livelli di efficienza per il cui superamento sarebbero necessari salti tecnologici non preventivabili nel breve-medio periodo.

Introdurre dei vincoli e/o obiettivi di realizzazione di investimenti e/o miglioramenti dell'efficienza rischia di sfavorire i settori e le aziende più virtuose e in molti casi di annullare il beneficio derivante dalla compensazione degli oneri indiretti.

Inoltre, in termini di corretta gestione della relazione tra obiettivi e misure nell'ambito della complessa normativa energetico-ambientale, appare preferibile che il tema dell'efficienza energetica sia regolato dalla specifica Direttiva Efficienza Energetica recentemente approvata per evitare ambiguità, distorsioni, sovrapposizioni che possano generare un eccesso di costi o politiche non coerenti tra loro.

Si ritiene quindi opportuno eliminare tutti gli impegni previsti dal punto 54 della proposta di orientamenti che peraltro in alcuni casi appaiono eccessivamente onerosi (realizzazione di tutti gli investimenti con tempo di ritorno inferiore a 5 anni), incongrui (reinvestimento dell'80% del beneficio in progetti di riduzione delle emissioni) o tecnicamente irrealizzabili (generazione in loco da fonti rinnovabili del 50% del fabbisogno di energia), mantenendo invece l'impegno di cui al punto 53 di effettuazione di audit energetici o di certificazione, misura che va certamente nel senso di migliorare la qualità della gestione energetica delle attività industriali.